

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 4

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLITANO, SPAGNOLI, BARBERA**

*Presentata l'11 agosto 1983*

**Modifiche agli articoli 14, 19, 22, 79, 92 e 94 del Regolamento concernenti la costituzione dei Gruppi parlamentari, il numero, la composizione e le competenze delle Commissioni permanenti, i Comitati ristretti e il procedimento nelle Commissioni in sede legislativa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le proposte di modifica del Regolamento che vengono presentate intendono dare una più razionale struttura e disciplina ad alcuni importanti istituti quali i Gruppi parlamentari e le Commissioni permanenti, ed a meglio regolare l'assegnazione e il trasferimento di progetti di legge in Commissione in sede legislativa.

Per quanto riguarda i Gruppi parlamentari, l'articolo 14, nel suo primo comma, stabilisce che per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. A tale regola il secondo comma prevede una deroga in forza della quale l'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero minore di iscritti, pur-

ché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato proprie liste di candidati in almeno venti collegi, abbia ottenuto almeno un quoziente in un collegio con cifra nazionale di almeno 300.000 voti. Per effetto di questa deroga, il numero dei Gruppi parlamentari alla Camera si è fortemente dilatato, sino a ricomprendere Gruppi con un numero assai esiguo di iscritti. Ciò ha determinato, in relazione al ruolo che il Regolamento attribuisce ai Gruppi, una dilatazione abnorme dei tempi relativi a varie procedure ed ha attribuito a numeri ristrettissimi di deputati rilevanti poteri, anche di veto, che hanno determinato pesanti ritardi e talora paralisi nel lavoro parlamentare. La proposta tende perciò

a sopprimere la deroga e a dare esclusivo valore, ai fini della formazione dei Gruppi parlamentari, al primo comma dell'articolo 14, con la previsione di un numero minimo di venti deputati.

Le proposte di modifica degli articoli 19 e 22 tendono a portare innovazioni profonde nella struttura e composizione delle Commissioni permanenti. Da tempo, e da ogni parte, si è invocata la riduzione del loro numero, con accorpamenti che rendano più razionale ed organica la distribuzione delle materie ed evitino quella corrispondenza con la struttura ministeriale che è fonte di visioni fortemente settoriali e di distorsioni corporative. La Giunta per il Regolamento ha già affrontato questo problema ed ha formulato una soluzione che, con alcune lievi modifiche, è quella che è ripresa nell'attuale testo. L'accordo ampio che su questa modifica si è registrato, può consentire di avviare rapidamente alla fase finale la riforma proposta.

Si è inoltre recepita, con la modifica dell'articolo 19, l'esigenza di evitare che tutti i deputati in carica facciano necessariamente parte di Commissioni permanenti: ciò determina infatti considerevoli inconvenienti in quanto una parte dei deputati, per incarichi governativi o in organi direttivi della Camera o dei Gruppi, non possono praticamente partecipare al lavoro delle Commissioni. Si prevede perciò che la ripartizione ricomprenda solo i quattro quinti dei deputati, anche in considerazione della riduzione del numero delle Commissioni permanenti, rendendo tuttavia più rigoroso il sistema delle sostituzioni dei commissari che attualmente, nella pratica, finisce per assumere aspetti poco confacenti con la esigenza di una seria partecipazione al lavoro nelle Commissioni.

La modifica all'articolo 79 riguarda la attività dei Comitati ristretti, che ha as-

sunto, in concreto, una considerevole rilevanza, ma che spesso costituisce uno strumento di insabbiamento di progetti di legge il cui *iter* si perde nel tempo, o di apprestamento di testi legislativi di cui — per mancanza di pubblicità — non si conosce il processo di formazione. Di qui la proposta di assegnare ai Comitati ristretti un tempo predeterminato e non prorogabile per esaurire il compito loro affidato e di dare adeguata pubblicità ai relativi lavori.

La proposta di modifica dell'articolo 92 affronta il problema della attribuzione alle Commissioni permanenti di progetti di legge in sede legislativa con un indirizzo che tende per un verso ad una maggiore selezione qualitativa dei progetti in sede di assegnazione, e per altro verso a facilitare il trasferimento in sede legislativa a progetti di legge già esaminati dalla Commissione in sede referente. Sotto il primo aspetto, ad evitare che l'assegnazione in sede legislativa ricomprenda per gran parte « leggine » che con tale assegnazione vedono agevolato il loro cammino, si propone che i progetti da assegnare non debbano comportare spese e abbiano per oggetto questioni urgenti o di una certa importanza. Per quanto riguarda il secondo aspetto si propone il trasferimento alla sede legislativa di progetti già assegnati in sede referente, non più su richiesta unanime di tutti i Gruppi, ma su richiesta di quattro quinti dei membri della Commissione.

Infine con la modifica all'articolo 94 si chiede che l'esame dei progetti nelle Commissioni in sede legislativa sia regolato il più possibile in modo analogo a quello dell'Assemblea anche per quanto riguarda la determinazione dei tempi per la presentazione degli emendamenti, al fine di dare maggior ordine e chiarezza ad una procedura così importante.

## TESTO PROPOSTO

*Il secondo comma dell'articolo 14 del Regolamento è soppresso.*

*I primi quattro commi dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:*

« 1. Alle Commissioni permanenti sono attribuiti complessivamente i quattro quinti dei deputati. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa, con riferimento a tale quota, i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione. Della ripartizione deve essere data immediata comunicazione al Segretario Generale della Camera. Ai Gruppi minori è comunque consentita una ripartizione superiore ai quattro quinti se ciò è necessario per consentire una presenza del Gruppo in tutte le Commissioni. La esclusione dalla ripartizione deve essere fatta con riferimento alla designazione del deputato in altri organi collegiali della Camera o nelle direzioni dei Gruppi parlamentari, alla appartenenza al Governo e alla eventuale rinuncia dell'interessato.

2. Nessun deputato può essere designato a far parte di più d'una Commissione. Ogni Gruppo può sostituire i propri deputati che entrino a far parte del Governo, degli organi di direzione della Camera o del Gruppo parlamentare, o di Commissioni di inchiesta. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.

3. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. In sede legislativa e in sede di sede consultiva per il parere della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 74, e affari costituzionali, ai sensi degli articoli 75 e 96-bis, la sostituzione deve av-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

venire per singoli progetti di legge e deve essere comunicata al presidente della Commissione prima che si dia inizio all'esame dei provvedimenti. La comunicazione della sostituzione deve essere effettuata dal deputato interessato o dal Gruppo di appartenenza ».

*Il primo comma dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:*

« 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I. — Affari costituzionali e ordinamento generale dello Stato — questioni elettorali — Regioni — enti pubblici non economici ed enti locali — affari della Presidenza del Consiglio — affari interni e di culto.

II. — Pubblico impiego e pensioni a carico dello Stato.

III. — Affari esteri e comunitari — difesa.

IV. — Giustizia — pubblica sicurezza.

V. — Bilancio e programmazione.

VI. — Finanze e tesoro.

VII. — Istruzione e beni culturali — ricerca scientifica — spettacolo — sport e tempo libero.

VIII. — Lavori pubblici — comunicazioni — assetto del territorio — urbanistica ed edilizia.

IX. — Industria, commercio, artigianato ed agricoltura — turismo — problemi energetici — enti pubblici economici e partecipazioni statali.

X. — Lavoro, assistenza e previdenza sociale — igiene e sanità pubblica — interventi per le famiglie e gli anziani ».

*Il terzo comma dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:*

« 3. Dopo aver proceduto all'esame preliminare del progetto e a conclusione di esso, la Commissione può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale di tutti i Gruppi, al quale affida l'ulteriore

esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli. L'esame deve avvenire in un tempo predeterminato, non superiore in ogni caso a 45 giorni e non prorogabile. Dell'andamento dei lavori del Comitato ristretto si dà conto nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* ».

*Il primo ed il sesto comma dell'articolo 92 del Regolamento sono sostituiti dai seguenti:*

« 1. Quando un progetto di legge riguardi questioni urgenti o questioni importanti, anche se non di speciale rilevanza d'ordine generale, comunque non comportanti spese, il Presidente della Camera può proporre che il progetto sia assegnato ad una Commissione permanente o speciale in sede legislativa per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera.

6. Il Presidente della Camera può, a norma del primo comma del presente articolo, proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta di quattro quinti dei componenti la Commissione, dall'assenso del Governo e dai pareri effettivamente espressi dalle Commissioni bilancio e programmazione e affari costituzionali quando queste siano state consultate a norma del secondo comma dell'articolo 93 ».

*Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 94 è sostituito dal seguente:*

« Gli emendamenti debbono essere presentati prima dell'inizio della discussione degli articoli. Possono essere presentati nel corso della discussione se non vi sono opposizioni ».